

# Per i colloqui con i genitori il docente va pagato

*L'impegno extra si somma alla cattedra. E quando si superano le 40 ore c'è lo straordinario*

**I** colloqui con i genitori e gli incontri per la consegna delle pagelle si sommano alle riunioni dei colleghi dei docenti. Idem per le ore di programmazione e le verifiche di inizio e fine anno che vengono svolte nei consigli di classe e di interclasse. E così sommando le attività funzionali all'orario di cattedra si va oltre le 40 ore settimanali, i docenti hanno diritto al pagamento dello straordinario: 17,5 euro ad ora secondo il nuovo contratto. E' quanto si evince da una sentenza del giudice del lavoro di Napoli, depositata il 27 novembre scorso, notificata alle parti in questi giorni (32917/07, r.g.5344/06). Una sentenza molto attesa, perché il pagamento dello straordinario è fonte continua di liti nella scuola. Il giudice monocratico ha



chiarito che le attività funzionali all'insegnamento che rientrano nel monte ore dell'articolo 26, comma 3, del contratto del 2003 (ora regolate dall'articolo 29, comma 3 del contratto del 2007) sono costituite dalle riunioni del collegio dei docenti (comprese le riunioni delle commissioni) dalle attività di verifica e valutazione quadrimestrale e finale dei consigli di classe e interclasse, dall'informazione e dai colloqui con le famiglie. Insomma, da tutte le attività collegiali che non rientrano nell'ordinaria amministrazione dei consigli di classe con la sola eccezione degli scrutini e degli esami. E se si sfiorano le 40 ore scatta lo straordinario. Per questi motivi il giudice ha respinto l'opposizione presentata dall'amministrazione scolastica a un decreto ingiuntivo, con il quale era

stato ordinato a un dirigente scolastico di Napoli di provvedere al pagamento di alcune ore eccedenti prestate da una docente. Il giudice del lavoro ha anche condannato l'amministrazione al pagamento di 286,38 euro in favore della docente, come retribuzione per le ore eccedenti prestate, e di 220 euro per le spese processuali.

La pronuncia interviene a fare chiarezza su di una materia che da anni è fonte di contenzioso all'interno delle scuole. La clausola negoziale che regola le attività funzionali all'insegnamento, infatti, non separa nettamente gli adempimenti del collegio dei docenti da quelli dei consigli di classe e di interclasse. E ciò ha ingenerato non pochi equivoci. E proprio per questo l'interpretazione del tribunale di Napoli può essere molto utile agli addetti ai lavori. Il metodo interpretativo utilizzato, infatti, utilizza un criterio di natura funzionale e oggettiva bypassando il criterio soggettivo che è stato utilizzato fino a questo momento.

Il giudice, infatti, ha individuato il discrimine tra le attività funzionali nella tipologia di prestazione collegiale e non negli organi chiamati a svolgerla. Secondo il magistrato, dunque, ciò che conta è l'oggetto della prestazione (cosa deve essere fatto) e non il soggetto (l'organo collegiale

che svolge la prestazione).

Il criterio utilizzato, quindi, individua nelle attività di programmazione, valutazione e verifica di inizio e fine anno le prestazioni da includere in quelle individuate nel monte di 40 ore previsto dalla lettera a) dell'articolo 29 del contratto.

E nella stessa fattispecie inquadra anche le prestazioni relative ai rapporti con le famiglie. Indifferentemente dal fatto che siano prestate a titolo di informazione sulle valutazioni contenute nelle pagelle oppure nell'ambito dei colloqui organizzati periodicamente (gli incontri scuola-famiglia). Nello stesso monte ore il giudice include anche le prestazioni svolte nelle commissioni di cui si compone il collegio dei docenti.

Da ciò deriva che il restante monte di 40 ore indicato nella lettera b) della stessa clausola negoziale si componga delle sole prestazioni relative ai lavori dei consigli di classe non coincidenti con la consegna delle pagelle o con i colloqui scuola-famiglia. I lavori, cioè, che rilevano ai fini dell'attività di ordinaria amministrazione che i consigli di classe o di interclasse svolgono in coincidenza con i periodi in cui viene svolta la normale attività didattica.